

Assessorato Regionale della Sanità. Regione Sicilia  
CIRCOLARE 21 giugno 2005, n. 1170

**Direttive sul nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di elettromiografia. Modifica alla circolare assessoriale n. 513 dell'8 gennaio 1990 (Interpretazione di alcune prestazioni comprese nei nomenclatori allegati nei DD.PP.RR. nn. 119/88 e 120/88).**

### Interpretazione

Per le prestazioni di Elettromiografia (codice 93.08.1), la circolare prevede che “*la richiesta del medico di medicina generale (medico prescrittore) debba contenere semplicemente l'indicazione generica dell' "esame elettromiografico", specificando soltanto se va riferita agli arti inferiori o superiori e, naturalmente, l'indicazione del relativo sospetto diagnostico*” e “*la medesima richiesta non può contenere contestualmente l'esame per "arti superiori ed inferiori" che, dunque, vanno separate*”; “*lo specialista che erogherà la prestazione opererà secondo scienza e coscienza stabilendo il numero ed i tipi di segmenti (nervi o muscoli) che a suo giudizio sarà necessario esaminare al fine di giungere ad una corretta diagnosi del caso*”.

In base a ciò, anche le richieste con la semplice dizione “esame elettromiografico” possono essere notulate aggiungendo sulla ricetta parte del medico esecutore dell'esame, quanti segmenti muscolari sono stati esaminati. Similmente si opererà quando su di una richiesta venga prescritto lo studio delle *Velocità di conduzione* (codice tariffario 93.09.1, 93.09.2 etc.), che è esame diverso, eseguito con metodiche diverse, dalla *elettromiografia semplice* (codice tariffario 93.08.1). Ciò anche in base al principio generale che quando il totale delle prestazioni superi il numero di otto, queste vanno suddivise in più richieste.